

**COMUNE DI SQUILLACE**  
**-Prov. di Catanzaro-**

oo

***Statuto dei Diritti del Contribuente***

*(Approvato con delibera di C.C. n. 8 del 29 giugno 2001)*  
*(Aggiornato con delibera di C.C. n. 29 del 20 settembre 2002)*

**Articolo 1**  
**Chiarezza e trasparenza dei regolamenti comunali in materia tributaria**

1. I regolamenti e gli altri atti deliberati dal comune che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti e negli altri atti deliberati dal Comune in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione richiamata.
3. Le disposizioni modificative di regolamenti ed altri atti deliberati dal Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

**Articolo 2**  
**Informazione del contribuente**

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e degli altri atti deliberati dal Comune, e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso l'ufficio dei tributi.
2. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di formazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

**Articolo 3**  
**Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati. A tal fine provvede, comunque, a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
2. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

**Articolo 4**  
**Informazione del contribuente**

1. L'amministrazione comunale informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza, dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'interrogazione di una sanzione, richiedendogli di indagare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

**Articolo 5**  
**Modelli di dichiarazione**

1. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, e che il contribuente possa adempire le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

**Articolo 6**  
**Documenti ed informazioni già in possesso della pubblica amministrazione**

1. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

**Articolo 7**  
**Avvisi di liquidazione. Crediti dei contribuenti**

1. Prima di procedere all'emissione di atti impositivi sulla base del controllo formale delle dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazioni, l'amministrazione comunale invita il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

**Articolo 8**  
**Obblighi di motivazione e di allegazione**

1. Gli atti impositivi emessi dall'amministrazione comunale sono motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
2. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

**Articolo 9**  
**Contenuto degli atti impositivi**

1. Gli atti impositivi devono tassativamente indicare:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato;
  - b) il responsabile del procedimento;
  - c) l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - d) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.

**Articolo 10**  
**Tutela dell'integrità patrimoniale**

1. L'amministrazione comunale s'impegna a semplificare i rapporti tributari, agevolando l'estinzione, anche parziale, dell'obbligazione tributaria mediante compensazione.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario.
3. L'amministrazione comunale rimborsa il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto sostenere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta, o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

**Articolo 10 Bis**  
**Dilazione di pagamento**  
(Articolo aggiunto con delib. di C.C. n. 29/2002)

1. Decorso il termine assegnato per la riscossione volontaria, l'ufficio, su richiesta motivata del contribuente, può concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo di entità superiore a € 516,46. La richiesta di dilazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura coattiva.
2. La ripartizione del pagamento deve essere contenuta in un massimo di 12 (dodici) rate mensili.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata, o di altra rata successiva, il richiedente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. L'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono computati gli interessi.

**Articolo 11**  
**Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

**Articolo 12**  
**Diritto d'interpello**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'Amministrazione Comunale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'Amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza d'interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1
4. Con provvedimento della Giunta Municipale, adottato ai sensi dell'art. 48, comma 3. Del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.l.vo 18.8.2000 n. 267 sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione comunale.

**Articolo 13**  
**Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche**

1. Quando viene iniziata una verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che gli vanno riconosciuti in occasione delle verifiche.
2. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente o del professionista che eventualmente lo assiste deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

**Articolo 14**  
**Contribuenti non residenti**

1. Ai contribuenti residenti all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, e sono altresì forniti i modelli di dichiarazione e pagamenti.

**Articolo 15**  
**Codice deontologico del personale addetto alle verifiche tributarie**

1. Al personale addetto alle verifiche tributarie si applica il codice di comportamento approvato per il personale dell'amministrazione Finanziaria dello Stato, ai sensi dello articolo 15, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

**Articolo 16**  
**Sospensione amministrativa della riscossione**

1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 non sospende la riscossione, tuttavia, l'Ufficio Tributi del Comune ha facoltà di disporla in tutto fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione .
2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso stabilito dalla legge; gli interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'Ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione.